

MAGGIORI POTERI (?) PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI TRUST

di Saverio Capolupo^(*).

D.L. 26-10-2019, n. 124, Art. 13. - Trust

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 44. - Redditi di capitale [Testo post riforma 2004]

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 45. - Determinazione del reddito di capitale [Testo post riforma 2004]

D.P.R. 22-12-1986, n. 917, Art. 73. - Soggetti passivi [Testo post riforma 2004]

Con l'art. 13 del D.L. n. 124/2019 è stata apportata una doppia modifica riguardante l'estensione della qualificazione del reddito di capitale anche ai redditi prodotti all'estero dal *trust* e distribuiti a soggetti residenti nonché l'ampliamento dei poteri della Guardia di Finanza esercitabili ai fini della individuazione dei titolari effettivi. Relativamente al primo aspetto, si è dell'avviso che rilevino soltanto i redditi di fonte italiana dovendo assicurare il necessario collegamento con il principio di territorialità. Circa l'ampliamento dei poteri, trattasi di una mera esplicitazione di un quadro normativo già comprensivo di tutti i necessari poteri istruttori per individuare i titolari effettivi dei *trust*.

Sommario: [1. Premessa](#) - [2. Diversi criteri di imposizione](#) - [3. Titolare effettivo](#) - [4. Obbligo di compilazione del quadro RW](#) - [5. Attività di vigilanza e controllo](#)

1. Premessa

La prassi ha concepito diverse forme di *trust*, che rispondono comunque all'esigenza fondamentale di separare e proteggere un patrimonio con l'intestazione dello stesso ad un amministratore che, pur non diventandone proprietario, lo gestisce secondo i vincoli posti dal disponente a tutela dei soggetti beneficiari.

Chiaramente, le diverse forme di *trust* assolvono a differenti finalità e pongono, dal punto di vista fiscale, molteplici problematiche.

Senza ripercorrere l'evoluzione normativa⁽¹⁾, ai sensi dell'art. 73 del T.U.I.R. i *trust* sono annoverati tra i soggetti passivi dell'IRES riconoscendo loro autonoma soggettività passiva tributaria ai fini dell'imposta sulle società, a prescindere che gli stessi abbiano natura commerciale o non commerciale, siano essi residenti o non residenti⁽²⁾.

Fermo restando che trova applicazione il principio della c.d. tassazione mondiale (*worldwide income taxation*), ai sensi del comma 2 dell'art. 73 T.U.I.R. nei casi in cui i **beneficiari del *trust*** siano **individuati**, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

In sostanza trova applicazione il principio della **imputazione del reddito per trasparenza**, al pari, cioè, di quanto avviene per l'imputazione del reddito prodotto dalle società di persona (e per alcune società di capitale ex artt. 115 e 116 T.U.I.R.) per cui il *trust*, in termini puramente fiscali, in tal caso è considerato mero centro di imputazione di effetti giuridici e la tassazione della capacità contributiva avverrà per competenza, a prescindere, cioè, dalla effettiva percezione del reddito.

Ovviamente, tale attribuzione dei **redditi ai beneficiari** (e non al disponente) è possibile soltanto quanto il *trust* sia regolarmente istituito in quanto rispondente a interessi meritevoli di tutela e non diventi un semplice strumento di elusione tributaria.

Per contro, per i **trust c.d. opachi** il reddito è tassato direttamente in capo agli stessi. Ne consegue che detta distinzione incide sulla formazione della base imponibile che sarà differente, in base ai principi generali, a seconda che i *trust* siano residenti o non residenti.

Senonché a decorrere dal periodo d'imposta 2020, relativamente ai **trust non residenti**, occorre registrare una doppia modifica riguardante l'estensione della qualificazione del **reddito di capitale** anche ai **redditi prodotti all'estero e distribuiti a soggetti residenti** mentre i più poteri attribuiti alla Guardia di Finanza ai fini della individuazione dei titolari effettivi dei *trust* possono essere esercitati anche relativamente ai redditi prodotti in precedenti periodi d'imposta.

Per entrambe le modifiche restano da chiarire alcuni aspetti di seguito esaminati che, auspicabilmente, potrebbero essere sanati anche con la solita circolare dell'Agenzia delle entrate i cui contenuti costituiscono, ormai, il vero "testo normativo" da seguire, con le ovvie negative ricadute sulla certezza del diritto.

2. Diversi criteri di imposizione

Nonostante siano trascorsi ben 10 anni dal formale riconoscimento del *trust* quale soggetto passivo d'imposta, si sono resi ulteriori interventi e, da ultimo, l'art. 13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124⁽³⁾ ha integrato gli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies) e 45, comma 4-ter, del T.U.I.R.

L'esigenza di continui affinamenti risente, ovviamente, anche dell'**ondivago orientamento della giurisprudenza** e della tendenza a qualificare diversamente tale figura giuridica a seconda che venga esaminata dal punto di vista tributario ovvero sotto il profilo civilistico.

Occorre premettere che il legislatore, seguendo una prassi ormai consolidata, nel formulare le norme giuridiche utilizza espressioni tali da consentire, sovente, interpretazioni plurime, circostanza che, anziché assicurare la certezza dei rapporti giuridici, consente interpretazioni differenti a seconda dell'angolo di esame o, meglio, delle finalità che s'intendono perseguire.

A mente dell'art. 73, comma 2, ultimo periodo, T.U.I.R., "nei casi in cui i beneficiari del *trust* siano individuati, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del *trust* o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali".

Escluse le ipotesi in cui le figure di *trust* debbano essere ritenute inesistenti - cioè in tutti quei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nel proprio atto istitutivo ovvero in base ad elementi di mero fatto, il potere di gestire e disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente⁽⁴⁾ -, in via generale, affinché un **trust** possa essere qualificato **soggetto passivo** ai fini delle imposte sui redditi, rileva come elemento essenziale l'**effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni** a lui affidati dal disponente. Ne consegue che la privazione o la semplice limitazione dei poteri dispositivi e gestionali del *trustee* farebbe venir meno la *ratio* giustificatrice dell'istituto, con effetti negativi sul suo riconoscimento civilistico e fiscale.

Per quanto interessa in questa sede, rileva la distinzione tra *trust* opachi e *trust* trasparenti in quanto, a seconda dell'uno o dell'altra qualificazione, corrisponde un differente regime fiscale.

Come chiarito dalla Suprema Corte, i **tre centri di imputazione** (disponente, *trustee* e beneficiario) **non possono coincidere**. Il *trust*, infatti, postula in capo al *trustee* una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente del *trust* nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari. Se tutte tali figure coincidono, la proprietà del *trustee* in nulla differisce dalla proprietà piena e il *trust*, pertanto, è nullo con la conseguenza che tale nullità, ove pure non eccepita dalla parte che vi abbia interesse, può comunque essere d'ufficio rilevata.

Sempre ai fini in esame va ricordato che, per la determinazione del **domicilio fiscale** dei *trust*, non rileva la residenza, atteso che non è possibile rinvenire nella struttura dell'istituto un elemento equiparabile alla sede legale propria dei soggetti giuridici.

Né, al riguardo, deve fuorviare la pacifica soggettività passiva ai fini IRES, atteso che tale qualificazione non implica la configurazione di un soggetto giuridico, trattandosi, per contro, come chiarito dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja, di un rapporto giuridico istituito da una persona nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico, fermo restando il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e *trustee*, il quale ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell'interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.

Sempre ai fini in esame, va anche ricordato che i **beni** del *trust* vengono, dunque, a costituire una **massa distinta** e non fanno parte del patrimonio del *trustee*, pur essendo intestati al nome di costui, ed il *trustee* deve amministrarli e disporne secondo il programma del *trust*, con la conseguenza che il patrimonio segregato in *trust* non può essere aggredito dai creditori (né dagli aventi causa) personali del disponente e/o del *trustee*, formando così una massa separata e distinta.

L'atto di disposizione patrimoniale comporta, quindi, sul piano giuridico formale, una **dissociazione fra intestazione** dei beni al nome del *trustee* e **titolarità dell'interesse** al bene, che è quello del beneficiario e non del *trustee*.

In ogni caso, l'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in *trust* non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realtà, assoggettate a valutazioni discrezionali del *trustee*⁽⁵⁾.

In tale ambito, si distingue tra *trust*, come già anticipato, **trasparenti**, con beneficiari "individuati", i cui redditi vengono agli stessi imputati per trasparenza, e *trust opachi*, senza beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono direttamente attribuiti al *trust* medesimo.

I beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se, oltre a essere individuati, sono titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che viene loro imputata per trasparenza. Tali redditi sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del T.U.I.R.

Sul tema, l'Agenzia delle entrate ha fornito per la prima volta alcuni importanti chiarimenti con la circolare 6 agosto 2007, n. 48/E.

Con specifico riferimento alle modifiche intervenute, gli aspetti di carattere generale sono stati già esaminati in questa *Rivista*⁽⁶⁾. Tuttavia, si ritiene di formulare qualche considerazione in relazione al **criterio di imputazione** seguito dal legislatore con l'ultima modifica.

Indubbiamente, il tentativo di evitare sottrazione di materia imponibile a tassazione in Italia, laddove si verificano i richiesti presupposti giuridici, non solo è condivisibile ma costituisce un obbligo del legislatore se non altro per garantire, per quanto ancora possibile, i principi di uguaglianza e capacità contributiva.

Va da sé che tale obbligo deve essere definito e attuato in esecuzione dei principi di carattere generale.

Ne consegue che in materia fiscale non può essere consentito che "nel dubbio" si accolga la soluzione più favorevole al Fisco e, quindi, più penalizzante per i contribuenti, al di là della forma giuridica che gli stessi rivestano.

Al riguardo, pare di poter affermare che non assume rilevanza qualsiasi forma di reddito distribuita dai ***trust opachi*** bensì soltanto i **redditi di fonte italiana**. Diversamente verrebbe meno il collegamento con il principio di territorialità sancito chiaramente dall'art. 23 del T.U.I.R. senza considerare, poi, il divieto della doppia tassazione.

Occorre convenire, pertanto, con la dottrina allorquando afferma che "tutti i redditi 'fonte estera' dovrebbero risultare esclusi dalla tassazione per carenza del presupposto territoriale. E questa circostanza non dovrebbe mutare per il solo fatto che (anche) tali redditi (insieme ai redditi di fonte italiana) siano 'complessivamente' oggetto di distribuzione nei confronti di un beneficiario residente"⁽⁷⁾.

3. Titolare effettivo

Uno degli aspetti oggetto di maggiore approfondimento da parte sia delle istituzioni comunitarie che del legislatore nazionale nell'ambito della lotta al riciclaggio e all'evasione e all'elusione fiscale concerne indubbiamente la corretta individuazione del c.d. titolare effettivo.

Al riguardo, può essere sufficiente ricordare che la IV Direttiva UE è stata costruita sul principio dell'analisi del rischio di riciclaggio dando particolare rilevanza al concetto di titolare effettivo.

In altri termini, si è inteso, non solo verificare il **rischio** con riferimento al **soggetto** che di volta in volta effettua l'**operazione finanziaria**, ma si è ritenuto fondamentale ricostruire

anche il **percorso del flusso finanziario** fino a risalire alla sua fonte genetica.

Tale procedimento, oramai acquisito da quasi tutti i Paesi aderenti al GAFI - tra cui l'Italia -, è sintomatico della necessità di rendere l'azione dell'Amministrazione più incisiva e, quindi, di maggiore deterrenza.

In via generale, l'**identità del titolare effettivo** deve essere accertata prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione, al momento dell'avvio dei rapporti d'affari con una società o un altro soggetto giuridico, o un *trust* o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al *trust* soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva e i soggetti di collaborazione attiva devono acquisire la prova di detta registrazione o un estratto del registro.

Va anche ricordato che, nell'indicata ottica, in modo del tutto innovativo, relativamente ai rapporti d'affari o alle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio, gli Stati membri sono obbligati ad adottare misure rafforzate di **adeguata verifica della clientela** al fine di ottenere informazioni:

- a) supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);
- b) sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- c) sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o i titolari effettivi).

In sostanza, gli Stati membri sono stati sollecitati a disciplinare nella legislazione nazionale (e l'Italia vi ha provveduto integrando il D.Lgs. n. 231/2007) il trattamento delle **informazioni sulla titolarità effettiva**, compresi i dati personali per altri scopi, laddove tale trattamento risponda a un **obiettivo di interesse pubblico** e costituisca una **misura necessaria e proporzionata** in una società democratica per la finalità legittima perseguita.

La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo, invero, è ritenuta un elemento fondamentale per rintracciare comportamenti antiggiuridici i cui autori potrebbero altrimenti riuscire a occultare la propria identità.

Invero, con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è possibile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo e i soggetti che riciclano denaro, finanziano il terrorismo o commettono altri crimini sfruttano questa possibilità in misura crescente.

Il particolare interesse attribuito dalle istituzioni per la corretta individuazione del titolare effettivo dei *trust* e istituti analoghi non deve meravigliare in quanto è indubbio che uno degli strumenti utilizzati dai contribuenti per ridimensionare la loro capacità contributiva sia costituito proprio dal ricorso a tale istituto. Si comprende, allora, la necessità, al fine di garantire la certezza del diritto e condizioni di parità, di stabilire chiaramente anche quali **istituti giuridici** stabiliti nell'Unione debbano essere considerati **simili ai trust** sulla base delle loro funzioni o del loro assetto.

Gli istituti giuridici affini sono da identificare in quelli che possono essere istituiti conformemente al **quadro giuridico** o alle **consuetudini nazionali** ovvero che hanno **assetto o funzioni analoghi** a quelli dei *trust*. Tra questi è stata indicata la possibilità di separare o scindere la titolarità giuridica dalla titolarità effettiva delle attività.

Va da sé che la mera individuazione sarebbe un adempimento inutile se non fosse accompagnata dall'obbligo degli Stati membri di notificare alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi e, se del caso, la base giuridica dei suddetti *trust* e istituti giuridici.

La richiamata esigenza, ovviamente, non esime dalla necessità di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il **diritto alla vita privata** e alla **protezione dei dati personali**, tanto che gli Stati membri hanno previsto deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso i registri che contengono informazioni per quanto concerne sia la titolarità effettiva sia l'accesso.

4. Obbligo di compilazione del quadro RW

L'obbligo di compilazione del quadro RW grava non solo sui *trust* ma anche sui titolari effettivi a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013⁽⁸⁾.

In merito può essere utile ricordare che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 18 dicembre 2013, è stato chiarito che l'obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i **"titolari effettivi"** ai sensi della **normativa antiriciclaggio**.

Con il menzionato provvedimento, che per quanto risulta non è stato modificato, sono state fornite indicazioni ai fini della individuazione del "titolare effettivo" con riferimento sia alle società che agli altri soggetti. Al riguardo, sono stati mutuati, sostanzialmente, i criteri dettati dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Relativamente alle società è considerato tale la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il **possesso** o il **controllo** diretto o indiretto di una **percentuale sufficiente delle partecipazioni** al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a *standard* internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale ovvero la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Per quanto concerne, invece, gli **altri soggetti**, in caso di entità giuridiche quali le **fondazioni** e gli istituti giuridici quali i **trust** che amministrano e distribuiscono **fondi**, il titolare effettivo è stato individuato:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, nella persona fisica o nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) nella persona fisica o nelle persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

È stato anche chiarito che lo *status* di "titolare effettivo" è riferibile, oltre che alle persone fisiche, anche agli **enti non commerciali** e alle **società semplici ed equiparate**, residenti in Italia.

Tralasciando le modalità di adempimento dello specifico obbligo, limitatamente al *trust* trasparente, è stato chiarito che il *trustee* è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal *trust* e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW.

In merito non sfugge che, sempre con riferimento al titolare effettivo, la normativa antiriciclaggio ha previsto l'istituzione di un apposito **registro presso la camera di commercio** nel quale devono essere indicati, tra l'altro, i dati necessari per individuare i titolari effettivi.

Invero, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private devono **comunicare le informazioni** relative ai propri titolari effettivi al **registro delle imprese**, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato.

La rilevanza della disposizione è duplice in funzione, sia delle conseguenze di un'eventuale omissione, sia dei soggetti abilitati ad accedere all'indicato registro.

Relativamente al primo aspetto, l'**omessa comunicazione** delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del Codice civile.

Per quanto concerne il secondo, per espressa previsione normativa, l'accesso alle sezioni è consentito, tra gli altri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di Finanza, che opera nei casi previsti dal decreto attraverso il Nucleo Speciale

Polizia Valutaria e delega attraverso i reparti ordinari senza alcuna restrizione, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'Autorità giudiziaria conformemente alle rispettive attribuzioni istituzionali, alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

Del tutto innovativa risulta la previsione che consente ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, di acquisire i dati identificativi nei casi in cui la **conoscenza della titolarità effettiva** sia **necessaria** per curare o difendere, nel corso di un **procedimento giurisdizionale**, l'interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale.

L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

Trattasi di presupposti formalmente chiari ma che non mancheranno di sollevare dubbi e perplessità in sede applicativa dove la linea di demarcazione non è quasi mai così netta.

Poiché, all'interno dell'Unione, i *trust* e gli istituti giuridici affini possono presentare caratteristiche giuridiche diverse, la pubblicazione consente, da un lato, di accertare che un *trust* o un istituto giuridico affine presenta **caratteristiche comparabili**, in termini di assetto o funzioni, a quelle di una **società** o di altri soggetti giuridici; dall'altro, l'accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva può contribuire a contrastare il suo **uso improprio** nonché a prevenire l'uso improprio delle società e di altri soggetti giuridici per riciclare denaro e finanziare il terrorismo.

Relativamente alla **facoltà di accesso alle informazioni** sul titolare effettivo di persone giuridiche e *trust* espressi⁽⁹⁾, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, è stata soppressa la previsione che qualifica detto accesso "riservato", con evidente estensione della portata operativa della disposizione.

5. Attività di vigilanza e controllo

In sede di recepimento della V Direttiva è stato previsto che, oltre agli obblighi di informazione e segnalazione, le Autorità di vigilanza di settore svolgano la loro attività, tra l'altro, non solo sulle **succursali** di soggetti obbligati aventi sede in **altro Stato membro**, ma anche sugli **intermediari bancari e finanziari** con capogruppo in un altro Stato membro.

Inoltre, tra le innovazioni rientra anche la possibilità di esercitare, oltre agli obblighi di informazione e segnalazione, l'**attività di controllo e ispettiva**, sia sulle succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, sia sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro.

Certamente più praticabile risulta l'ulteriore adempimento finalizzato ad acquisire l'**autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione** ovvero di loro **delegati** o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga Paesi terzi ad alto rischio.

Trattasi di una fattispecie che nella realtà si verifica con una certa frequenza, atteso che alcune operazioni bancarie, non effettuate ancora *on line*, vengono delegate a personale dipendente.

Il riscontro della effettività e della veridicità della motivazione con il coinvolgimento dell'organo volitivo o, comunque, di un soggetto giuridicamente abilitato ad esternare la volontà del soggetto economico effettivo titolare dell'operazione, da un lato, rafforza la legittimità dell'operazione; dall'altro, pone il soggetto preposto al riparo da responsabilità.

Come già ricordato, i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo **informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo**, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio e, quindi anche fiscali, l'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 attribuisce al **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza**, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, i controlli sull'osservanza delle disposizioni di contrasto al riciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richiama l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Il ruolo del Nucleo di Polizia Valutaria, nell'ambito della lotta al riciclaggio, è noto e costituisce, unitamente alla Direzione investigativa nazionale, lo strumento di investigazione e repressione principale concepito dal legislatore.

Per effetto dell'art. 13 del D.L. n. 124/2019, il legislatore è intervenuto anche su tale aspetto integrando l'art. 25, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83⁽¹⁰⁾.

Il citato art. 25, al comma 1, dispone che, "allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente Decreto legge, il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi del **Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie** della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza".

In sostanza, la richiamata norma giuridica, nel disciplinare i monitoraggi, i controlli e le attività ispettive volte a garantire il corretto utilizzo delle agevolazioni introdotte dal Decreto legge, consente al Ministero dello Sviluppo economico di avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza.

Tuttavia, ai sensi della disciplina vigente, il citato Nucleo Speciale già può utilizzare taluni poteri previsti dalla disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007, anche, in via generale, per lo svolgimento di analisi, ispezioni e controlli nel settore della spesa pubblica.

L'oggetto della disposizione, quindi, attiene al **contrasto delle agevolazioni**. Di qui la domanda volta a chiarire quale rapporto intercorra tra la menzionata articolazione della Guardia di Finanza, deputata, appunto, al contrasto alla indebita percezione di agevolazioni, e la tassazione dei redditi dei *trust*, ivi compresa la individuazione del titolare effettivo.

È di tutta evidenza, invero, che il regime di non imponibilità dei redditi prodotti all'estero dal *trust* non possa essere qualificato come agevolazione e, per quanto concerne l'azione di repressione dell'evasione e dell'elusione, le due istituzioni destinate al controllo e all'accertamento (Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate) nel comparto fiscale già dispongono, come innanzi evidenziato, di tutti i poteri necessari, ivi compresi quelli indicati nel menzionato art. 25, per l'esercizio delle loro funzioni.

In ogni caso, alla luce delle modifiche intervenute per l'esecuzione delle attività di contrasto, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, tra l'altro, "si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti dall'art. 9, commi 4, lettera a), e 6, lettere a) e b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

Apparentemente, se non si facesse riferimento alla rubricazione della citata disposizione (*trust*) ed al contenuto del provvedimento legislativo (disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), non si rileverebbe alcun rapporto tra redditi prodotti all'estero dai *trust* (e conseguente individuazione del titolare effettivo) e la previsione normativa.

Lo stretto collegamento esistente tra Fisco e attività di riciclaggio è indiscutibile, per cui, facendo uno sforzo interpretativo, può dedursi che il legislatore abbia inteso non solo incentivare l'azione di contrasto ai *trust* aventi finalità evasiva ed elusiva, ma anche **ampliare i poteri ispettivi** utilizzabili.

Ora, pur senza disconoscere l'esigenza di un'azione di contrasto incisiva e determinata nel combattere l'immissione nel sistema legale dei proventi derivanti da evasione, l'integrazione normativa, almeno nei termini in cui è stata prospettata, non è affatto chiara, se non addirittura foriera di confusione e incertezza.

L'unica chiave ufficiale di lettura (almeno per ora) resta quella desumibile dalla documentazione di supporto al D.L. n. 124/2019, ove si legge che "le norme in commento sostituiscono il comma 1, lettera a) dell'art. 25, sia allo scopo di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti alla nuova numerazione del Decreto legislativo n. 231 del 2007 (operata dal Decreto legislativo n. 90 del 2017), sia per attribuire alla Guardia di Finanza la facoltà, agli scopi predetti, di accedere alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e *trust* contenute in apposita sezione del registro delle imprese (mediante rinvio all'art. 9, comma 6, lettera b) del Decreto legislativo n. 231 del 2007)".

Ora non sfugge che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza sia già dotato di ampi poteri, tra cui l'effettuazione di **ispezioni e controlli** anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di Finanza ai quali il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria delega le ispezioni e i controlli.

Inoltre, per l'esercizio delle richiamate attribuzioni, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ha comunque accesso ai **dati** contenuti nella sezione dell'**anagrafe tributaria** di cui all'art. 7, commi 6 e 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e *trust* espressi, contenute in apposita sezione del **registro delle imprese**, ai sensi dell'art. 21 del Decreto n. 231/2007.

Infine, è appena il caso di ricordare che le **banche**, la società **Poste italiane S.p.A.**, gli **intermediari finanziari**, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro **operatore finanziario**, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i **dati identificativi**, compreso il codice fiscale, di ogni **soggetto** che intrattenga con loro **qualsiasi rapporto** o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi **operazione di natura finanziaria** ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

In conclusione si è dell'avviso che la modifica normativa, sul piano sostanziale, ferma restando la prospettata esigenza di aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel menzionato art. 25 alla nuova numerazione del D.Lgs. n. 231/2007 (operata dal D.Lgs. n. 90/2017), nella sostanza non attribuisce alla Guardia di Finanza alcun potere ispettivo in aggiunta a quelli di cui è già titolare ai sensi della vigente **normativa antiriciclaggio e fiscale** posto che, per le ragioni espresse in precedenza, può già accedere alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e *trust* contenute nell'apposita sezione del registro delle imprese (mediante rinvio all'art. 9, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2007).

(*) Università degli Studi di Cassino.

(1) L'art. 1, commi da 74 a 76 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia di *trust*.

(2) Per un approfondimento, si veda, tra gli altri, F. Molinari, "Trust esteri: incertezze applicative a tutto campo", in *Corr. Trib.*, n. 4/2019, pag. 400 ss.; R. Baboro, "La tassazione indiretta dei *trust* ancora in cerca di certezze", in *Corr. Giur.*, n. 7/2019, pag. 924; G. Turri, "La residenza delle società in Italia", in *Dir. prat. trib.*, n. 2/2019, pag. 908; AA.VV., *Temi di fiscalità nazionale ed internazionale*, CEDAM, 2014, pagg. 136-140; G. Franson, "La disciplina del *trust* nelle imposte dirette", in *Riv. dir. trib.*, 2007, pag. 253; C. Buccico, "Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta dei *trust*", in *Dir. prat. trib.*, 2016, pag. 2346 ss.; G. Maisto, "L'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni ai *trusts*", in G. Franson - N. de Renzis Sonnino (a cura di) *Teoria e pratica della fiscalità dei Trust*, 2008; G. Corasaniti - P. de' Capitani di Vimerate, "La nuova presunzione di residenza fiscale dei soggetti IRES", in *Dir. prat. trib.*, 2007, I, pag. 97; A. Ravera, "Il *trust*, parte seconda", *ivi*, n. 3/2018, pag. 1335 e la copiosa dottrina ivi citata.

(3) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

(4) Per una elencazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate 10 ottobre 2009, n. 43/E.

(5) Cass., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 13388; Id., 19 aprile 2018, n. 9637.

(6) A. Longo - A. Sandalo, "Il nuovo criterio di tassazione dei redditi distribuiti da *trust* esteri", in *il fisco*, n. 44/2019, pag. 4246.

(7) A Longo - A. Sandalo, op. cit.

(8) In merito si rinvia a M. Piazza - M. Laguardia, "Quadro RW: le novità su 'titolari effettivi' e 'valute virtuali'", in *il fisco*, n. 23/2018, pag. 2207.

(9) Sul punto si veda A. Montanari, "Il nuovo 'titolare effettivo'", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 6/2017, pag. 614; G. Sepio - E. Paternò Raddusa, "Titolare effettivo nel monitoraggio fiscale e coordinamento con la disciplina antiriciclaggio", in *il fisco*, n. 29/2019, pag. 2859; A. Fidelangeli, "La nozione di beneficiario effettivo nell'interpretazione della Direttiva interessi e canoni", in *Rass. trib.*, n. 3/2019, pag. 628; I. Valas, "Gli 'istituti affini' al *trust* nella normativa antiriciclaggio", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 3/2019, pag. 273.

(10) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.